



NORMATIVA

Le novità del D.L. n.174/12

È stato pubblicato in G.U. n.237 del 10 ottobre, ed è entrato in vigore il giorno dopo, il **D.L. n.174 del 10 ottobre 2012**, rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*”.

In particolare, le novità riguardano:

Imu – è differito al **31 ottobre 2012** il termine entro il quale i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’Imu ed è prorogato al **30 novembre 2012** il termine per la presentazione della dichiarazione Imu (art.9, co.3).

Riscossione – è prorogato al 30 giugno 2013 il termine entro il quale Equitalia e le società partecipate cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni (art.9, co.4).

Enti non commerciali – viene demandato ad un decreto Mef la determinazione dei requisiti necessari a qualificare le attività svolte con modalità “non commerciali”, al fine di usufruire dell’esenzione dall’Imu (art.9, co.6).

[Decreto legge
10/10/12
n.174](#)

[G.U.
10/10/12
n.237](#)



IVA

Spesometro:prorogato il termine per la comunicazione

Viene prorogato al 31 gennaio 2013 il termine entro il quale gli operatori finanziari devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore ai €3.600 che rilevano ai fini Iva effettuate nel periodo 6 luglio - 31 dicembre 2011 il cui pagamento sia avvenuto con carte di debito, di credito o prepagate. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con **provvedimento prot. n.2012/143439**

[Agenzia Entrate
provvedimento
11/10/12
prot. n.2012/143439](#)



APPALTI

I chiarimenti delle Entrate in tema di responsabilità solidale negli appalti

Con la **circolare n.40 dell’8 ottobre 2012**, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli aspetti “maggiormente critici” dell’art.13-ter del D.L. n.83/12 che, sostituendo integralmente il co.28 dell’art.35 del D.L. n.223/06, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto. Viene, in particolare, chiarito che la nuova normativa trova applicazione solo per i contratti stipulati a decorrere 12 agosto 2012. Inoltre, la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati dall’11 ottobre 2012. Il regolare versamento dell’Iva e delle ritenute può essere attestato anche dall’appaltatore o dal subappaltatore tramite una dichiarazione sostitutiva.

[C.M.
08/10/12
n.40](#)

